LEGGE PROVINCIALE 17 marzo 1988, n. 9
Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo

INDICE

Art. 1 - *Agenzie di viaggio e turismo*
Art. 2 - *Attività delle agenzie di viaggio e turismo*
Art. 3 - *Autorizzazione all'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo*
Art. 4 - *Programmazione*
Art. 5 - *Domanda di autorizzazione e denominazione*
Art. 6 - *Requisiti professionali del titolare o del direttore tecnico*
Art. 7 - *Commissione esaminatrice*
Art. 8 - *Deposito cauzionale e garanzia assicurativa*
Art. 9 - *Elenco dei direttori tecnici*
Art. 10 - *Obblighi di esercizio dell'attività*
Art. 11 - *Elenco delle agenzie*
Art. 12 - *Subingresso nella titolarità dell'agenzia*
Art. 13 - *Mutamenti nell'organizzazione dell'agenzia*
Art. 14 - *Redazione dei programmi di viaggio*
Art. 15 - *Pubblicazione e diffusione dei programmi di viaggio*
Art. 16 - *Attività di organizzazione di viaggi in forma non professionale*
Art. 17 - *Uffici di biglietteria*
Art. 18 - *Escursioni e viaggi lungo percorsi serviti da autolinee in concessione*
Art. 19 - *Attività turistiche esercitate da imprese di pubblici trasporti*
Art. 20 - *Esercizio abusivo dell'attività*
Art. 21 - *Accertamento - ingiunzione - opposizione*
Art. 22 - *Funzioni di vigilanza e controllo*
Art. 23 - *Dati statistici*
Art. 24 - *Norma sulle competenze*
Art. 25 - *Norme finali e transitorie*
Art. 26 - *Copertura degli oneri*
Art. 27 - *Variazioni di bilancio*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
promulga

la seguente legge:

Art. 1
Agenzie di viaggio e turismo

1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084.

Art. 2

Attività delle agenzie di viaggio e turismo

1. Le agenzie di viaggio e turismo svolgono congiuntamente o disgiuntamente le seguenti attività:

a) l'organizzazione e produzione di soggiorni, viaggi e crociere per via terrestre, marittima ed aerea, per singole persone o per gruppi. con o senza vendita diretta;
b) la vendita di soggiorni, viaggi e crociere organizzati da altre agenzie.

2. Possono inoltre svolgere, nel rispetto delle leggi che specificamente le regolano, le seguenti attività:

a) l'organizzazione di escursioni individuali o collettive e visite di città con ogni mezzo di trasporto;
b) la prenotazione, la vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei e altri tipi di trasporto;
c) l'accoglienza ai clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto e, in ogni caso, l'assistenza ai propri clienti;
d) la prenotazione di servizi presso strutture ricettive e di ristorazione ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;
e) l'attività di informazione e pubblicità di iniziative turistiche;
f) la raccolta di adesioni a viaggi, crociere per l'interno e per l'estero;
g) l'assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;
h) l'inoltro, il ritiro ed il deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;
i) la prenotazione del noleggio di autovetture e di altri mezzi di trasporto;
l) le operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze a garanzia degli infortuni ai viaggiatori e dei danni alle cose trasportate;
m) la distribuzione e la vendita di pubblicazioni utili al turismo, quali guide, piante, opere illustrative;
n) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;
o) la organizzazione di servizi relativi alle attività congressuali ed alle attività svolte in occasione delle manifestazioni fieristiche;
p) ogni altra attività concernente le prestazioni di servizi turistici.

Art. 3

Autorizzazione all'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo

1. L'esercizio di agenzie di viaggio e turismo e di loro filiali e succursali, é soggetto ad autorizzazione.

2. L'autorizzazione é rilasciata con deliberazione della Giunta provinciale quando:

a) la domanda sia conforme ai criteri di programmazione di cui all'articolo 4;
b) il richiedente sia in possesso dei requisiti di idoneità morale, osservandosi a tal fine gli articoli 11 e 12 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni;
c) sia accertato il possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 6;
d) sia stato versato un deposito cauzionale di lire 30.000.000, entro trenta giorni dall'invito di cui all'articolo 8, comma 1;
e) sia accertato che la denominazione prescelta corrisponda a quanto previsto dall'articolo 5, commi 2 e 3.

3. La Giunta provinciale con deliberazione motivata nega il rilascio dell'autorizzazione qualora non sussistano le condizioni di cui al comma 2.

4. Ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 278, l'autorizzazione a persone fisiche o giuridiche straniere é rilasciata previo parere favorevole della competente amministrazione statale. Qualora tale amministrazione non si pronunzi entro sessanta giorni dalla richiesta, si prescinde dal parere.

5. L'autorizzazione é revocata qualora l'attività non sia iniziata entro sei mesi dalla data del suo rilascio. Per la revoca a seguito del venir meno dei requisiti di idoneità morale si osservano le disposizioni dell'articolo 11 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni.

Art. 4
Programmazione

1. Allo scopo di assicurare uno sviluppo programmato ed equilibrato delle agenzie di viaggio e turismo sul territorio provinciale, la Giunta provinciale, sentita la competente Commissione legislativa, delibera, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, criteri per la programmazione dell'apertura di agenzie di viaggio e turismo o di succursali o di filiali, sulla base del movimento turistico, della ricettività turistica e della situazione demografica delle diverse aree.

Art. 5
Domanda di autorizzazione e denominazione

1. Coloro che intendono aprire un'agenzia di viaggio e turismo devono produrre domanda in carta legale al servizio competente in materia di turismo, sulla base di apposito modello approvato dalla Giunta provinciale, allegando la documentazione che sarà stabilita dalla Giunta medesima.

2. La domanda deve indicare la denominazione prescelta, la quale non deve essere uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti nel territorio nazionale o comunque tale da ingenerare confusione.

3. Non può essere adottata dalle agenzie la denominazione di comuni o regioni italiani.

Art. 6

Requisiti professionali del titolare o del direttore tecnico

1. Al fine di garantire la massima professionalità delle prestazioni, il titolare dell'agenzia che ne assuma la responsabilità tecnica, deve essere in possesso di diploma di scuola media superiore e deve dimostrare di possedere adeguate conoscenze professionali, in particolare in materia di amministrazione ed organizzazione di agenzie di viaggio e turismo, di tecnica, di legislazione e di geografia turistica e la conoscenza di almeno due lingue straniere.

2. Qualora la responsabilità tecnica dell'agenzia sia affidata a un direttore tecnico collaboratore a tempo pieno dell'impresa, il possesso dei requisiti di cui al comma 1 va riferito al direttore medesimo.

3. Il possesso dei requisiti professionali é accertato mediante il superamento di un esame di idoneità da sostenersi avanti ad una apposita commissione costituita ai sensi dell'articolo 7.

4. A tali fini la Giunta provinciale determina con apposito regolamento criteri e modalità per l'effettuazione delle prove di esame, definendone le materie.

5. Il titolare o l'eventuale direttore tecnico deve prestare la propria opera in una sola agenzia, o filiale, o succursale a tempo pieno e con carattere di continuità ed esclusività.

6. Il titolare dell'agenzia é tenuto a fornire, su richiesta del servizio competente in materia di turismo, la documentazione atta a comprovare il rapporto in essere con il direttore tecnico e gli obblighi connessi a tale rapporto.

7. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 5, la Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore cui é affidata la materia del turismo, provvede alla sospensione dall'esercizio della professione fino alla cessazione dei motivi per i quali é stata disposta e, nell'ipotesi di recidiva, alla cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 9.

8. Qualora l'agenzia si avvalga di un direttore tecnico che presti la propria opera senza l'ottemperanza degli obblighi di cui al comma 5, ovvero non fornisca la documentazione di cui al comma 6, l'autorizzazione é sospesa fino alla cessazione dei motivi che l'hanno determinata.

9. La sostituzione nella responsabilità tecnica dell'agenzia é comunicata al servizio competente in materia di turismo. Qualora il direttore tecnico cessi di prestare la propria opera nell'agenzia, deve essere sostituito entro il termine di tre mesi. Decorso tale termine, l'autorizzazione é sospesa fino ad avvenuta sostituzione.

Art. 7
Commissione esaminatrice

1. Ai fini di cui all'articolo 6 é nominata con deliberazione della Giunta provinciale una commissione composta da:

a) il dirigente del servizio competente in materia di turismo che la presiede;
b) un esperto di tecnica e geografia turistica;
c) un esperto di organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo;
d) un esperto di materie giuridiche con particolare riferimento alla legislazione turistica;

e) un rappresentante degli agenti di viaggio designato dall'organizzazione di categoria più rappresentativa a livello provinciale;
f) un esperto in ciascuna lingua straniera oggetto di esame.

2. Svolge le funzioni di segretario un dipendente del servizio competente in materia di turismo.

3. La commissione procede all'espletamento delle prove di esame almeno una volta ogni sei mesi qualora vi siano richieste.

4. La commissione dura in carica un quinquennio ed i singoli componenti possono essere riconfermati.

5. Ai membri della commissione sono corrisposti i compensi previsti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge provinciale 1 settembre 1986, n. 27.

Art. 8
Deposito cauzionale e garanzia assicurativa

1. L'Assessore cui é affidata la materia del turismo invita il richiedente a costituire presso il tesoriere provinciale il deposito cauzionale previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera d).

2. Il deposito cauzionale può essere costituito in contanti o in libretto di deposito al portatore o in titoli, ovvero a mezzo di fidejussione bancaria da rinnovare alla scadenza, o di polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazioni regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.

3. L'importo del deposito cauzionale o della fidejussione é soggetto a eventuale revisione quinquennale con deliberazione della Giunta provinciale in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo.

4. In caso di mancato versamento dell'integrazione del deposito cauzionale entro trenta giorni dalla richiesta di integrazione effettuata dall'Assessore, l'autorizzazione é sospesa sino all'avvenuto adempimento. Qualora l'integrazione non venga versata entro sei mesi dalla richiesta, l'autorizzazione é revocata.

5. Il deposito cauzionale é vincolato, per tutto il periodo di esercizio dell'agenzia, a garanzia dei danni eventualmente recati a terzi da ogni attività dell'agenzia. Lo svincolo del deposito cauzionale é concesso, a domanda dell'interessato, con deliberazione della Giunta provinciale, non prima che siano trascorsi 180 giorni dalla data di cessazione dell'attività dell'agenzia e sempreché siano state regolarizzate dall'interessato le eventuali pendenze derivanti dall'esercizio dell'attività medesima.

6. Il deposito cauzionale é dovuto nella misura del 50 per cento di quella prevista dall'articolo 3, comma 2, lettera d), per l'apertura di ciascuna succursale o filiale di agenzia di viaggio e turismo.

7. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio, le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a stipulare polizze assicurative, in relazione al costo complessivo dei servizi offerti. Della polizza assicurativa va data comunicazione al servizio competente in materia di turismo. In caso di inosservanza all'obbligo di assicurazione l'autorizzazione può essere sospesa e qualora, a seguito di diffida, non venga ottemperato entro un mese al predetto obbligo, può essere revocata.

Art. 9
Elenco dei direttori tecnici

1. Coloro che sono in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 6 sono iscritti nell'elenco provinciale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo, tenuto ed aggiornato dal servizio competente in materia di turismo.

2. I direttori tecnici in possesso dei requisiti professionali accertati in altra regione o provincia autonoma, i quali intendano svolgere la loro attività nell'ambito della Provincia autonoma di Trento, devono produrre domanda al servizio competente in materia di turismo per l'iscrizione nell'elenco; la domanda deve essere corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti medesimi.

Art. 10
Obblighi di esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'agenzia deve avvenire con carattere di regolarità, fatte salve le disposizioni di cui ai commi successivi.

2. Il titolare che intende procedere alla chiusura temporanea dell'agenzia ne deve dare preventiva comunicazione, indicandone i motivi e la durata, al servizio competente in materia di turismo. Il periodo di chiusura non può complessivamente essere superiore a tre mesi nell'anno.

3. L'Assessore cui é affidata la materia del turismo può autorizzare, su domanda del titolare, la chiusura dell'agenzia per un ulteriore periodo non superiore a tre mesi; é ammessa in via eccezionale una sola proroga fino ad un massimo di sei mesi per gravi e comprovati motivi.

4. Nel caso che la chiusura avvenga senza l'avviso di cui al comma 2 o non venga ripresa l'attività decorso il periodo di chiusura comunicato o prorogato, l'autorizzazione può essere revocata.

Art. 11
Elenco delle agenzie

1. Le agenzie di viaggio e turismo e le rispettive succursali e filiali autorizzate ai sensi della presente legge, sono iscritte nell'apposito elenco istituito presso il servizio competente in materia di turismo che provvede alla sua tenuta ed aggiornamento.

2. L'elenco delle agenzie di viaggio e turismo é pubblicato annualmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. Del rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di nuove agenzie di viaggio e turismo viene data comunicazione al Ministero competente.

Art. 12
Subingresso nella titolarità dell'agenzia

1. Il subingresso nella titolarità dell'agenzia é soggetto al rilascio di una nuova autorizzazione, prescindendosi in tal caso dai criteri per la programmazione di cui all'articolo 4.

2. Il subentrante per causa di morte può tuttavia continuare l'attività dell'agenzia purché abbia presentato richiesta per il rilascio della nuova autorizzazione. Qualora il subentrante non ottenga la predetta autorizzazione entro sei mesi dalla richiesta, decade dalla facoltà di continuare l'attività.

Art. 13
Mutamenti nell'organizzazione dell'agenzia

1. I mutamenti nella denominazione e nella ubicazione dei locali dell'agenzia sono soggetti ad autorizzazione della Giunta provinciale.

2. Qualora si verifichino i mutamenti di cui al comma 1 in mancanza della prescritta autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 1.800.000; l'autorizzazione originaria é altresì sospesa fino al limite massimo di sei mesi. Se i mutamenti non sono autorizzati entro il termine di sospensione, ovvero entro tale termine non sia ripristinata la situazione originaria, l'autorizzazione é revocata.

Art. 14
Redazione dei programmi di viaggio

1. I programmi predisposti dalle agenzie di viaggio e turismo, concernenti viaggi e crociere, con o senza prestazioni relative al soggiorno, ed escursioni devono contenere, ai fini della loro pubblicazione o diffusione in qualsiasi forma, le seguenti indicazioni:

a) data di svolgimento del viaggio o crociera od escursione;
b) itinerario con relativi percorsi e lunghezza;
c) durata. Quando la durata del soggiorno sia espressa in giorni deve risultare esplicitamente dal programma anche il numero dei pernottamenti compresi nel periodo;
d) prezzo globale corrispondente a tutti i servizi forniti ed eventuale acconto da versare all'atto dell'iscrizione;
e) qualità e quantità dei servizi forniti con riferimento ai mezzi di trasporto, alla classificazione degli alberghi, al numero dei pasti ed alle visite guidate;
f) termini per le iscrizioni;
g) termini e condizioni per le rinunce, eventuali penali e modalità di rimborso delle somme versate;
h) condizioni di annullamento del viaggio da parte dell'agenzia di viaggio e turismo;
i) assolvimento dell'obbligo della garanzia assicurativa di cui all'articolo 8;
l) data di comunicazione del programma al servizio competente in materia di turismo.

2. Gli inserti pubblicitari, annunci, manifesti e simili, devono far richiamo per il dettaglio ai programmi formulati in conformità al comma 1.

3. Il riferimento ai programmi medesimi deve essere citato nei documenti di viaggio quando previsti.

4. Qualora il documento di viaggio non sia previsto, il programma costituisce l'elemento di riferimento della promessa di servizi ai fini dell'accertamento dell'esatto adempimento.

Art. 15
Pubblicazione e diffusione dei programmi di viaggio

1. E' vietata la diffusione di pubblicazioni non conformi alle disposizioni della presente legge.

2. Le agenzie di viaggio e turismo devono far pervenire al servizio competente in materia di turismo copia dei programmi di cui all'articolo 14, almeno quindici giorni prima della diffusione, per la verifica della conformità alle disposizioni della presente legge. Qualora venga riscontrata difformità, ne viene data comunicazione ai fini di cui al comma 1.

3. In caso di diffusione di pubblicazioni non conformi alla copia inviata al servizio o da questo riconosciute non conformi alla presente legge e in caso di mancato invio della copia si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.200.000; in caso di recidiva la sanzione é raddoppiata. In caso di recidiva reiterata, l'autorizzazione é sospesa fino ad un massimo di un mese; in caso di ulteriori, ripetuti inadempimenti, é revocata.

Art. 16
Attività di organizzazione di viaggi in forma non professionale

1. Le associazioni senza scopo di lucro operanti a livello nazionale. anche attraverso articolazioni locali, con finalità ricreative, culturali, religiose o sociali hanno facoltà di organizzare, esclusivamente per i propri associati, le attività di cui all'articolo 2 della presente legge, senza l'osservanza delle norme in questa contenute. Resta esclusa ogni intermediazione mediante la vendita diretta al pubblico.

2. Ai fini di cui al comma 1 le associazioni ivi indicate devono possedere i seguenti requisiti:

a) assenza di qualunque forma di lucro nell'esercizio delle attività desumibile anche dai bilanci sociali, nonché di qualunque ingerenza da parte di soggetti ed organismi esercenti attività imprenditoriali;
b) fruizione dei servizi solo da parte degli associati;
c) finalizzazione esclusiva dell'attività allo sviluppo sociale, morale e culturale della personalità degli associati.

3. Le associazioni di cui al comma 1, ai fini dell'esercizio delle attività ivi previste, devono trasmettere al servizio competente in materia di turismo, copia dell'atto costitutivo e dello statuto.

4. Devono inviare, inoltre, entro il 31 marzo il programma annuale di attività con la indicazione delle singole iniziative previste.

5. Eventuali variazioni successive al programma di cui al comma 4 nonché singole iniziative non programmate entro il 31 marzo devono essere comunicate prima della loro realizzazione al servizio competente in materia di turismo.

6. Resta ferma l'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 8 in materia di garanzia assicurativa.

7. Le associazioni e gli organismi senza scopo di lucro che operano a livello provinciale o locale agli stessi fini di cui al comma 1, possono promuovere e pubblicizzare al loro interno viaggi riservati ai propri associati o appartenenti raccogliendo le adesioni e le quote di partecipazione, ferma restando l'organizzazione dei viaggi medesimi da parte delle agenzie di viaggio e turismo.

8. Le associazioni e gli organismi di cui al comma 7 possono tuttavia organizzare per i propri associati o appartenenti vacanze sociali presso strutture o complessi ricettivi propri o convenzionati, ubicati in territorio nazionale. Possono altresì organizzare occasionalmente, in coincidenza di manifestazioni o ricorrenze, gite riservate esclusivamente ai propri associati o appartenenti, che non abbiano durata superiore a cinque giorni, viaggio compreso.

9. Nel caso di esercizio dell'attività senza l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 3.000.000; la sanzione é raddoppiata in caso di recidiva.

10. Nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 1.800.000; la sanzione é raddoppiata in caso di recidiva.

Art. 17
Uffici di biglietteria

1. Non sono soggetti alla disciplina della presente legge gli uffici che si occupino esclusivamente della vendita di biglietti delle Ferrovie dello Stato o locali e delle linee di navigazione operanti nel territorio provinciale, nonché i punti vendita di biglietti di autolinee pubbliche.

Art. 18
Escursioni e viaggi lungo percorsi serviti da autolinee in concessione

1. Per l'organizzazione di viaggi, gite ed escursioni lungo percorsi serviti da autolinee in concessione, le agenzie di viaggio e turismo autorizzate devono osservare le disposizioni vigenti in materia.

Art. 19
Attività turistiche esercitate da imprese di pubblici trasporti

1. Le imprese che, esercitando l'attività di trasporto terrestre, marittimo, aereo o di altro tipo, assumono direttamente anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere

ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto, sono assoggettate alle disposizioni della presente legge.

2. L'inosservanza alla prescrizione di cui al comma 1 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 1.800.000; la sanzione é raddoppiata in caso di recidiva.

Art. 20

Esercizio abusivo dell'attività

1. Chiunque intraprenda o svolga le attività di organizzazione o di intermediazione di cui all'articolo 2, senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione, soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000; la sanzione é raddoppiata in caso di recidiva.

Art. 21

Accertamento - ingiunzione - opposizione

1. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 13, 15, 16, 19 e 20 si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. L'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della predetta legge, spetta al Dirigente del servizio competente in materia di turismo.

3. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia.

Art. 22

Funzioni di vigilanza e controllo

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sulle agenzie di viaggio e turismo e sulle attività di cui all'articolo 16 sono esercitate dal servizio competente in materia di turismo. A tal fine sono incaricati dell'osservanza della presente legge dipendenti addetti al medesimo servizio, espressamente individuati con deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 23

Dati statistici

1. Ai fini ricognitivi il titolare dell'agenzia deve presentare entro il 31 maggio di ogni anno al servizio competente in materia di turismo una relazione sull'attività svolta da redigersi su apposito modello approvato dalla Giunta provinciale. A tale adempimento sono tenute anche le associazioni di cui all'articolo 16, comma 1.

Art. 24
Norma sulle competenze

1. I provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione previsti dalla presente legge sono adottati dall'assessore cui é affidata la materia del turismo, quelli di revoca dalla Giunta provinciale.

Art. 25
Norme finali e transitorie

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa di applicarsi il regio decreto legge 23 novembre 1936, n. 2523 e successive modificazioni.

2. Le licenze di pubblica sicurezza rilasciate ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto legge 24 novembre 1936, n. 2523, valgono come autorizzazioni a norma dell'articolo 3 della presente legge e sono soggette alle disposizioni della presente legge.

3. Le agenzie di viaggio e turismo in possesso delle predette licenze sono iscritte d'ufficio nell'elenco di cui all'articolo 11.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le agenzie di cui al comma 3 devono procedere all'aggiornamento della cauzione, con le modalità di cui all'articolo 8, comma 2, versando almeno il 50 per cento della differenza fra il deposito già costituito all'atto del rilascio della licenza e quello previsto all'articolo 3, comma 2, lettera d); il restante 50 per cento deve essere versato entro un anno dalla data del primo versamento.

5. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 4 comporta la sospensione dell'autorizzazione fino ad avvenuto adempimento; qualora non venga adempiuto entro sei mesi dalla sospensione, l'autorizzazione é revocata.

6. Coloro che siano stati riconosciuti idonei alla direzione tecnica ai sensi del regio decreto legge 23 novembre 1936, n. 2523, non sono tenuti a sostenere l'esame di cui all'articolo 6 per l'assunzione della direzione tecnica dell'agenzia. A tal fine devono tuttavia presentare al servizio competente in materia di turismo domanda di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 9 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

7. I titolari delle agenzie di viaggio e turismo operanti nella provincia all'entrata in vigore della presente legge che non siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 9, possono conseguire l'idoneità previo superamento di un esame colloquio nelle materie previste dal comma 1 dell'articolo 6, da sostenersi dinanzi alla commissione di cui all'articolo 7. Per quanto riguarda le lingue straniere la conoscenza é limitata ad una di esse. A tal fine gli interessati devono presentare domanda al servizio competente in materia di turismo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

8. Nella prima applicazione della presente legge il termine per la sostituzione del direttore tecnico previsto dal comma 9 dell'articolo 6 é sospeso fino all'espletamento della prima prova d'esame per l'accertamento del possesso dei requisiti di direttore tecnico effettuata ai sensi della presente legge.

Art. 26

Copertura degli oneri

1. Alla copertura del maggior onere valutato nell'importo di lire 4.000.000 derivante dall'applicazione dell'articolo 7, comma 5, a carico dell'esercizio finanziario 1988, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario in relazione alla voce indicata per "Costituzione di comitati e commissioni consultive" nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della legge provinciale concernente "Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1988 e bilancio pluriennale 1988-1990".

2. Al maggior onere, valutato nell'importo di lire 5.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 7, comma 5, a carico dell'esercizio finanziario 1989, si fa fronte mediante l'utilizzo, per pari importo, di una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale "organizzazione", programma "amministrazione generale", area di attività "servizi generali", del bilancio pluriennale 1988-1990 di cui all'articolo 15 della legge provinciale richiamata al comma 1.

3. Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

Art. 27
Variazioni di bilancio

1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l'esercizio finanziario 1988, sono introdotte le seguenti modificazioni:

in diminuzione:

		- in milioni di lire -			
		COMPETENZA 1988	CASSA 1988	1989	1990
Cap. 84170 - art. 123 -	Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - spese correnti (legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 - articolo 24) - Nuova legge - Costituzione di nuovi comitati e commissioni consultive	- 4	- 4	- 5	- 5

in aumento:

Cap. 12300 -	Spese per consigli, comitati commissioni (legge provinciale 20 gennaio 1958,				

n. 4 e successive modificazioni).	+ 4	+ 4	+ 5	+ 5

2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1988-1990 di cui all'articolo 15 della legge provinciale concernente "Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1988 e bilancio pluriennale 1988-1990", le somme di cui all'articolo 26 sono portate in diminuzione delle "spese per leggi in programma" ed in aumento delle "spese per leggi operanti" nel settore funzionale, programma ed area di attività indicati al comma 2 dello stesso articolo 26.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

VISTO!
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LAPROVINCIA DI TRENTO
A. Catalani

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA PROVINCIALE
- P. Angeli -

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge 28 luglio 1987, n. 228, d'iniziativa della Giunta provinciale (su proposta dell'assessore Mario Malossini), concernente "Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo".
- Assegnato alla Terza commissione permanente il 31 luglio 1987.
- Parere favorevole della Terza commissione permanente espresso il 30 settembre 1987.
- Approvato dal Consiglio provinciale l'11 novembre 1987.
- Rinviato dal Governo il 17 dicembre 1987.
- Parere favorevole della Terza commissione permanente espresso l'11 gennaio 1988.
- Approvato dal Consiglio provinciale il 10 febbraio 1988.
- Vistato dal commissario del Governo il 14 marzo 1988.